Addì, 09 settembre 1997

Macchine Circolari per Calzifici

Tra

La LONATI S.p.A., rappresentata dai Sigg. Fausto Lonati e Bruno Meini (Responsabile del Personale), assistita dal Sig. Gian Battista Garza (Consulente per le Relazioni Industriali);

E

La RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA, nelle persone dei Sigg. Cesare Zaccaria, Remo Pietroboni, Claudio Moneghini, Rossano Gatti, Giuseppe Solfitti, Marco Arrighini, Massimo Chiappini, Valentino Domeneghetti, Paolo Pireni;

Premesso che:

-Le parti hanno valutato le problematiche relative alla applicazione dell'istituto denominato "Banca Ore", di cui all'Accordo sindacale aziendale del 29 maggio 1997.

-Per l'anno in corso sino al 31/12/1997, si convengono le seguenti modalità gestionali:

1. Fermo restando la volontarietà nella scelta, tramite il capo reparto il dipendente fa pervenire richiesta all'Ufficio Personale, compilando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda, di destinare ad accantonamento nel conto individuale denominato "Banca Ore", in tutto od in parte, le ore di lavoro straordinario effettuato nel corso della settimana precedente.

2. Resta inteso che le ore di straordinario effettuate durante i giorni lavorativi cadenti nella settimana a cavallo del mese, per ragioni amministrative, non sono utilizzabili per l'accantonamento in Banca ore.

3. Le ore straordinarie non accantonate verranno retribuite, come da C.C.N.L, con la retribuzione del mese interessato.

4. Con il cedolino paga relativo al mese di settembre p.v le ore maturate accantonate verranno evidenziate sul cedolino paga.

5. Il dipendente potrà godere delle ore accantonate con permessi della durata minima di un ora.

6. I permessi retribuiti della "Banca Ore", che avranno la priorità di utilizzo rispetto agli altri Istituti contrattuali (ferie, r.o.l., ex-festività) saranno richiesti nel rispetto delle modalità in atto aziendalmente.

7. Le ore accantonate in banca potranno essere godute a partire dal mese successivo alla loro effettuazione.

8. Come previsto dall'ultimo paragrafo del punto "Orario di lavoro - Banca ore" dell'accordo sindacale di cui alla premessa, fatte salve le esigenze tecnico-produttive aziendali e tenuto conto dei dati riferiti allo scorso anno, ai dipendenti potranno essere concessi permessi per Banca ore che in ogni caso non implichino complessivamente assenze superiori ad un tetto del 6 per cento dei lavoratori normalmente addetti al lavoro nei singoli reparti, aree e/o uffici.

9. Le ore di Banca accantonate entro il 31/12/1997 e non ancora godute al 30/03/1998 saranno retribuite con la retribuzione del mese stesso.

Entro la prima quindicina di dicembre p.v. e comunque entro la prima decade di gennaio 1998, le parti si incontreranno per valutare l'andamento della Banca Ore ai fini di una sua eventuale riconferma.

Letto, confermato e sottoscritto,

LONATI S.p.A.

R.S.U